

GIURISPRUDENZA

Data udienza 4 gennaio 2024

Integrale

Condominio negli edifici - Comunicazione - Verbale assemblea - Condomino assente - Raccomandata a.r. - Mancato reperimento destinatario - Decorrenza termine per impugnazione - Ritiro piego - Dieci giorni - Data rilascio avviso di giacenza - Ratio - Bilanciamento - Interesse notificante e destinatario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Seconda Sezione Civile

La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Ancona, riunita nelle persone dei magistrati:

Dott. Guido Federico - Presidente Rel.

Dott.ssa Maria Ida Ercoli - Consigliere

Dott.ssa Cecilia L.C. Bellucci - Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 82 del ruolo generale per gli affari di contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa

DA

El.Sz. (c.f. (...)), elettivamente domiciliata a San Benedetto del Tronto presso e nello studio dell'Avv. Ca.Ma. in San Benedetto del Tronto Via (...) (c.f. (...)) che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avvocato Stabilito Sa.Ri. del foro di Teramo p.i (...), (pec (...))

- APPELLANTE -

CONTRO

Condominio Pa.Ca. (c.f.: (...)), corrente in A. P., Corso T. e T. n. 71, in persona dell'amministratore/leg. rappr.te p.t., Dott. Di.Ca., (c.f.: (...)), rappresentato e difeso dall'Avv. Da.St. del Foro di Ascoli Piceno (c.f.: (...)) - pec: (...)- fax: (...) ed elettivamente domiciliato ex lege presso il sopra indicato indirizzo pec del procuratore e difensore, nonché presso lo studio di quest'ultimo in San Benedetto del Tronto (AP), Piazza (...),

- APPELLATO -

Oggetto: Sentenza n. 731/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno pubblicata il 21.10.2021

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con Sentenza n. 731/2021 pubblicata il 21.10.2021, dichiarava El.Sz. decaduta dall'impugnazione della delibera condominiale del 21.2.2019, con condanna alla refusione delle spese di lite.

Il giudice di primo grado respingeva la tesi attorea secondo cui la decorrenza del termine di trenta giorni per l'impugnazione ex art. 1137 c.c. fosse da farsi decorrere dal momento dell'effettiva conoscenza della Delib. del 21 febbraio 2019, ossia il giorno 20.3.2019, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui invece detto termine decorreva dal decimo giorno successivo all'avviso di deposito del plico contenente il verbale della delibera condominiale impugnata, effettuato in data 5.3.2019.

Concludeva pertanto il Tribunale che il termine per l'impugnazione scadeva in data 15.4.2019, mentre l'impugnazione avverso la delibera assembleare condominiale, era stata proposta solo il 16.4.2019 e dunque una volta maturata la decadenza.

Avverso tale sentenza, propone appello El.Sz., ribadendo la tempestività della propria impugnazione, il mancato rispetto del termine di cui all'art. 66 disp. att. c.c. relativamente alla convocazione all'assemblea condominiale, contestando altresì la gravata sentenza anche per quanto concerne la quantificazione e la regolazione delle spese di lite.

Si costituisce il Condominio Pa.Ca., che insiste per il rigetto del gravame e l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante denuncia violazione dell'art. 1137 n. 2 del c.c., contestando la affermata inammissibilità dell'atto di citazione per tardività dello stesso; lamenta inoltre che non sia stata prodotta da controparte la ricevuta di avvenuta consegna e deduce la carenza del presupposto di presunzione di conoscenza ex art. 1355 c.c. in relazione all'art. 1326 c.c.

1.1. Il giudice avrebbe in particolare errato nel presumere che l'avviso di giacenza fosse stato immesso nella cassetta delle lettere in data 5.3.2019, non essendo alcuna prova di ciò agli atti e non avendo il condominio provato la data in cui il piego non consegnato

era stato restituito all'ufficio postale.

Unico dato incontrovertibile al riguardo sarebbe la data del ritiro del piego contenente il verbale di delibera assembleare, avvenuto il 20.3.2019, data in cui veniva sottoscritta la ricevuta di ritorno e momento da cui sarebbero decorsi, per l'appellante, i termini per proporre impugnazione.

2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione di legge, per mancata applicazione del disposto dell'art. 66, comma 3, disp. di att. del cod. civ. in relazione alla omessa comunicazione della convocazione di assemblea condominiale del 20 - 21.02.2019 nel termine di cinque giorni anteriori.

2.1. Il primo giudice non avrebbe rilevato la tardività dell'invio della lettera di convocazione all'assemblea condominiale del 20-21.2.2019, essendo la medesima stata ritirata solo in data 27.2.2019, dopo che l'avviso di giacenza per mancata consegna era stato depositato in data 11.2.2019 nella cassetta della posta.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. Risulta infatti che il verbale dell'assemblea fu inviato, mediante plico postale raccomandato, in data 1.3.2019 e giunse a destinazione, presso la residenza dell'appellante, il 5.3.2019, ove, riscontrata l'assenza della destinataria si è proceduto al deposito in giacenza presso l'ufficio postale di pertinenza, come desumibile dalla dicitura sulla busta "La dest. ass. 5/3/19, firma".

3.2. Ora, secondo il consolidato indirizzo della S.C. ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del verbale assembleare al condomino assente all'adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, L. n. 890 del 1982, onde garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa (Cass. 25791 del 2016), non avendo viceversa a tal fine rilievo la data di effettivo ritiro del plico, se effettuato in data successiva. Nel caso di specie, considerato che l'avviso di giacenza risulta depositato il 5.3.2019 - data in cui il plico giunse all'indirizzo della destinataria - il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c. iniziava a decorrere dal 15.3.2019, con conseguente tardività dell'impugnazione.

3.4. Né poi incombe sul condominio appellato un particolare onere di prova documentale, in quanto "in caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sia nel caso

in cui non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento." (Cass. 31845 del 2022)

3.5. A tal riguardo, le contestazioni dell'appellante non colgono nel segno.

Incontrovertita l'avvenuta consegna tramite ufficio postale ed il successivo ritiro della raccomandata da parte dell'appellante, la stessa contesta solamente il fatto che l'avviso di giacenza, pure depositato, in quanto la medesima non avrebbe altrimenti potuto procedere al ritiro della raccomandata presso l'ufficio postale, sia stato depositato in una data successiva a quella del rilevamento dell' assenza da parte del postino.

3.6. L'assunto non è condivisibile.

Appare invece contrario alla comune esperienza il fatto che il postino, rilevata l'assenza della destinataria - in data 5.3.2019 - si sia astenuto dal lasciare l'avviso di giacenza nella stessa data e lo abbia invece lasciato, recandosi nuovamente al medesimo indirizzo, in una data successiva.

3.7. Deve del pari considerarsi una mera illazione la circostanza per cui l'annotazione di assenza del destinatario, in data 5.3.2019, possa essere stata vergata da un soggetto diverso dal postino incaricato della consegna.

4. Anche il secondo motivo è peraltro infondato, dovendo escludersi la tardività della convocazione dell'assemblea.

4.1. Ed invece, secondo il consolidato indirizzo della S.C., in tema di condominio l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), è un atto unilaterale recettizio; da ciò discende che, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro (Cass. 22396 del 2017).

4.2. Nel caso di specie la lettera di convocazione dell'assemblea per cui è causa convocata per il 20.2.2019 (1ª convocazione) ed, in mancanza del numero legale, per il giorno successivo (21.2.2019) risulta consegnata in data 11.2.2019, con disponibilità per il ritiro a partire dal 13.2.2019, come si evince dal report di esito della spedizione relativo alla raccomandata di convocazione all'assemblea (Destinatario assente - lasciato avviso 11.2.2019 - firma).

Dalla data di mancata consegna deve dunque essere computato il termine di cinque giorni, con scadenza il 16.2.2019 o, al più tardi il 18.2.2019.

5. Con il terzo motivo si contesta la liquidazione delle spese di lite effettuata dal primo giudice, in quanto non corrispondente ai parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento per il valore dichiarato in atto di citazione in primo grado, ossia Euro 5.200,00 - Euro 26.000,00, avendo il Tribunale invece considerato i parametri relativi allo scaglione Euro 26.000,00 - Euro 52.000,00.

Dall'importo liquidato, inoltre, avrebbe dovuto essere detratto il compenso relativo alla fase istruttoria, in quanto non svolta.

6. Con il quarto motivo, infine, l'appellante lamenta la regolazione delle spese, sussistendo invece i presupposti per disporre la compensazione, in quanto vi era incertezza sia sulle circostanze di fatto, quali il momento della notifica, sia perché la controversia si connoterebbe per novità e mutamento degli indirizzi giurisprudenziali dirimenti.

7. Pure tali motivi, congiuntamente trattabili, sono infondati.

7.1. Si deve in primo luogo rilevare che l'importo riconosciuto a titolo di spese di lite dal giudice di primo grado è comunque compreso fra i valori minimi e i valori medi dello scaglione di riferimento per le controversie dal valore dichiarato dall'attrice per il periodo 2014-2018, applicabili fino a ottobre 2022.

7.2. L'importo liquidato appare inoltre del tutto congruo considerata la natura della causa, le questioni esaminate e l'impegno professionale richiesto, fermo restando che non è previsto alcun dovere di particolare motivazione da parte del giudice laddove la liquidazione sia compresa fra i livelli minimi e massimi dello scaglione di riferimento (Cass. 14198 del 2022).

8. Non appare inoltre meritevole di condivisione la considerazione per cui si sarebbe dovuta escludere la fase istruttoria perché non vi sarebbe stata alcuna attività in tal senso.

8.1. Il D.M. n. 55 del 2014 prevede infatti che, fra le altre, la fase istruttoria contempli "le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione..." non esaurendosi dunque nella mera articolazione degli elementi di prova.

8.2. La giurisprudenza ha al riguardo chiarito che "in materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase..." (Cass. 34575 del 2021).

8.3. In proposito è sufficiente fare riferimento a quanto riportato nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. dell'appellante, ed alla deduzione, contenuta nella seconda memoria art. 183 c. 6 c.p.c. del Condominio, ove il medesimo si opponeva al tentativo di controparte di "ampliare in modo del tutto indebito ed irrituale il thema decidendum con la vicenda avente ad oggetto la questione della chiusura del cancello che separa il Condominio convenuto da altro manufatto condominiale..."

9. Né infine appare condivisibile la deduzione di parte appellante secondo cui le spese di lite si sarebbero dovute regolare nel senso della compensazione.

9.1. La compensazione delle spese di lite integra infatti una mera facoltà del giudice, il quale deve tendenzialmente uniformarsi alla regola della soccombenza nella regolazione delle stesse.

9.2. Nel caso di specie non sussistono ragioni per derogare al criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc.

9.3. Non può infatti affermarsi che la vicenda in questione sia caratterizzata da novità o particolarità, né che vi fosse all'epoca di instaurazione della controversia contrasto giurisprudenziale in materia.

10. L'appello va pertanto respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per la condanna dell'appellante, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, al versamento dell'ulteriore importo, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, per l'appello.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da El.Sz. avverso la sentenza n. 731/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:

- Rigetta l'appello

- Condanna El.Sz. alla refusione delle spese del grado in favore del Condominio Pa.Ca., che si liquidano in complessivi Euro 3.996,00 di cui 150,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario del 15% e c.a.p. e i.v.a. come per legge;

- Dà atto della sussistenza dei presupposti per la condanna dell'appellante, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 al versamento dell'ulteriore importo, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello.

Così deciso in Ancona il 4 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2024.

Massima redazionale

Condominio negli edifici - Comunicazione - Verbale assemblea - Condomino assente - Raccomandata a.r. - Mancato reperimento destinatario - Decorrenza termine per impugnazione - Ritiro piego - Dieci giorni - Data rilascio avviso di giacenza - Ratio - Bilanciamento - Interesse notificante e destinatario

In tema di Condominio negli edifici, va osservato che ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del verbale assembleare al condomino assente all'adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, onde garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa, non avendo viceversa a tal fine rilievo la data di effettivo ritiro del plico, se effettuato in data successiva.